



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

IMPORTANTE!!!

NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DLGS 81 DEL 9/04/2008

IN VIGORE DAL 01/01/2009 a seguito di proroga

Art. 17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DEROGABILI

Il Datore di lavoro **NON** può delegare le seguenti attività:

1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'**articolo 28**;
2. la designazione del responsabile per la prevenzione e la protezione dai rischi. **Art.31 e ss.**

Art. 18 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro, che esercita l'attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

1. nominare il medico competente, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;
2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso, e comunque di gestione delle emergenze;
3. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conte delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il medico competente ed il responsabile prevenzione protezione;
5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedono alle zone che li espongono ad un grave rischio e pericolo;
6. richiedere l'osservanza ai singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di uso dei dispositivi di sicurezza, collettivi ed individuali;
7. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal seguente decreto; **Art. 25**



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

8. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio, e dare tutte le informazioni necessarie affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa ;
9. informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave immediato, circa al rischio stesso e alle misure prese o da prendere in materia di protezione;
10. adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; **Art. 36-37**
11. astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere l'attività lavorativa se persiste un pericolo grave ed immediato;
12. consentire ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione per la salute;
13. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il documento di cui all'**Art. 17**;
14. elaborare il documento di cui all'**art. 26**
15. verificare periodicamente che le misure attuate per la salute e sicurezza dei lavoratori non danneggino la salute della popolazione o dell'ambiente circostante l'attività, deve essere garantita l'assenza di rischio;
16. comunicare nei termini previsti, all'Inail e/o Ipsema i dati relativi agli infortuni (1 giorno solo fini statistici, da 3 in poi fini assicurativi);
17. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (che può essere il Rappresentante territoriale);
18. adottare le misure necessarie ai fini di prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro, le misure devono essere adeguate a tipo di attività svolta, alle dimensioni, al numero di persone impiegate;
19. che per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
20. il datore di lavoro deve sempre fornire al RSPP e al medico competente qualunque informazione in merito alla natura dei rischi, l'organizzazione e la programmazione del lavoro, la descrizione degli impianti produttivi, i dati relativi alle malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

A Fronte degli obblighi sopra elencati si rammenta ai datori di lavoro si prestare particolare attenzione alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, in quanto il nuovo regime sanzionatorio prevede sanzioni amministrative e penali particolarmente pesanti, non solo nel caso di omissione totale , ma anche quando, pur essendo stata fatta, manchino i seguenti elementi:

- o una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- o l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- o l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbano provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- o l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione e addestramento.

Infine si ricorda che le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere sanzionate con **la SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE** e con l'applicazione delle norme in materia di **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE** (Dlgs 231/01), con sanzioni amministrative pecuniarie e sospensive.

I casi in cui vi può essere **SOSPENSIONE dell'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE** sono:

- A. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- B. mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- C. mancata formazione e addestramento;
- D. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile;
- E. mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento del piano operativo di sicurezza.

28921 Verbania Intra – Via Quarto n. 2

Tel: 0323/403300 Fax : 0323/403733 - Cod. Fiscale: 93022430032

Sito web: www.ebturismo.it Mail: info@ebturismo.it



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Art. 20 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- A. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- B. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti o preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- C. utilizzare correttamente le attrezzature dal lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- D. utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- E. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui al punto 3-4, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone notizia al rappresentante per la sicurezza;
- F. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- G. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- H. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- I. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto, o comunque disposti dal medico competente.

ELEMENTI	MODALITA'	TIPO ESAME/ADEMPIMENTI	MODIFICHE/VALIDITA'/SCADENZE	REATO	S. AMM.	S. PENALE	CONSEGUENZE AMM.
ELABORAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI							
PARTE GENERALE							
Politica della sicurezza	lettera d'intenti dell'azienda sottoforma di relazione		da modificare al variare dell'attività aziendale				
Pianificazione obiettivi	*		da modificare al variare dell'attività aziendale				
Strumenti di informazione sui rischi per i lavoratori	*		modalità con cui si fa informazione formazione a tutti i dipendenti rischi che incorrono nell'effettuare le mansioni attribuite e utilizzo DPI	Mancata Inform.	800-3.000	2/4 mesi arresto	SOSPENSIONE ATTIVITA'
Programma formazione	*		verificare periodicamente in base all'organigramma aziendale				
Identificare le mansioni a rischio ed elencare i DPI messi a disposizione del lavoratore	*			Mancata Inform.	2.000-4.000	4/8 mesi arresto	
Rispettare le scadenze per le riunioni periodiche ove previsto			ditte con più di 15 dipendenti	Mancata riunione	2.000-5.000	3/6 mesi arresto	
PARTE RELATIVA ALL'ATTIVITA' AZIENDALE							
VALUTAZIONE DEI RISCHI (elencare i criteri utilizzati per la valutazione)				Omissione	5.000-15.000	4/8 mesi arresto	
VALUTAZIONE DEI RISCHI (elencare i criteri utilizzati per la valutazione)				Omissione	3.000-9.000		SOSPENSIONE ATTIVITA'
Rischio relativo a:							
STATO DEI LUOGHI DI LAVORO	Autocertificato						
UTILIZZO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE	Autocertificato						
MICROCLIMA (ventilazione climatizzazione temperatura umidità)	Autocertificato						
ILLUMINAZIONE	Autocertificato						
RUMORE E VIBRAZIONI	Certificato	FONOMETRIA					
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE INCENDI ESPLOSIONI	Autocertificato						
FATICA FISICA E/O MENTALE	Autocertificato						
FATTORI ORGANIZZATIVI	Autocertificato						
RISCHIO CHIMICO	Autocertificato per aziende con dipendenti minori uguali a n. 10 documento da redigere entro il 31/12/2010						
	Certificato per aziende con dipendenti maggiori di n. 10						
RISCHIO BIOLOGICO	Certificato	CONTROLLO ACQUE	annuale				
		LEGIONELLOSI	in attesa di attuazione Legge Regionale				
VALUTAZIONI OBBLIGATORIE ULTERIORI:							
CONTROLLO ALIMENTARE (per aziende della ristorazione)	Certificato	HACCP					
PIANO D'EMERGENZA ED EVACUAZIONE e SICUREZZA	Certificato	Controllo Sicurezza					SOSPENSIONE ATTIVITA'
SORVEGLIANZA SANITARIA	Certificata	Nomina del medico competente	valida fino a revoca	Mancata Nomina	3.000-10.000	3/6 mesi arresto	
		visita preventiva alla struttura	da rivedersi al modificare di qualunque aspetto strutturale	Verifica adempimenti	800-3.000	2/4 mesi arresto	
		visite periodiche ai dipendenti	annuale				
		valutazione e giudizio di idoneità		Verifica mansione/g.	1.500-4.500		
		tenuta cartelle cliniche e rischio					
		comunicazione delle valutazioni					
		sanitarie una volta all'anno SSN					
		(ASL di competenza)					
FORMAZIONE OBBLIGATORIA				Mancato adeguamento			SOSPENSIONE ATTIVITA'
<i>Siccome gli attestati seguono la persona che li ha ottenuti, l'azienda deve provvedere periodicamente a verificare se collabora con dipendenti formati, la validità degli attestati o se si trova in deficit e quindi deve adeguarsi di conseguenza.</i>							
RSPP Responsabile prevenzione e protezione	Certificato derivante da attestato di frequenza a corsi specifici di formazione in base ai rischi presenti in azienda e con verifica dell'apprendimento. RSPP deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. L'addetto deve essere sottoposto ad aggiornamenti periodici.		Corso di n. 16 ore, rilascio d'attestato nominativo.	Mancata Nomina	5.000-15.000	4/8 mesi arresto	SOSPENSIONE ATTIVITA'
				No rispetto requisiti	2.000-5.000	3/6 mesi arresto	
				Mancati Agg.	800-3.000	2/4 mesi arresto	
Responsabile Primo Soccorso aziendale	n. 1 addetto ogni 10 dipendenti e su lavoro a turni almeno n. 2 addetti per turno di lavoro. Corso teorico-pratico.Rilascio di attestato nominativo.		Corso di n. 12 ore DM. 15/07/2003 n. 388 con valenza triennale. Tenuta del materiale sanitario richiesto a norma DM: 388/2003	Mancata Nomina	800-3.000	2/4 mesi arresto	
				Mancata o errata tenuta	2.000-5.000	3/6 mesi arresto	+ resp. Addetto
Formazione addestramento dipendenti	art. 37 T.U. il datore di lavoro deve garantire la formazione e l'addestramento al lavoro su salute e sicurezza anche in riferimento e rispetto alle conoscenze linguistiche		Corso di n. 4 ore per il datore di lavoro sui rischi delle mansioni lavorative, si organizzerà in concomitanza al corso di primo soc.az.	Mancata formazione e/o addestramento del personale			SOSPENSIONE ATTIVITA'
Responsabile Prevenzione Incendi	per il settore Turismo generalmente BASSO RISCHIO da effettuare c/o Vigili del Fuoco. A conclusione viene rilasciato attestato del Ministero dell'Interno nominativo.		Corso di n. 4 ore, attestato validità a vita	Mancata Nomina	800-3.000	2/4 mesi arresto	

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE							
Infortuni	comunicare all'INAIL ISPEMA gli infortuni che portano ad una assenza dal lavoro per giorni pari a 3 o superiori e 1 giorno fini assicurativi		>= a 3 giorni = a 1 giorno	Mancata Comunicaz Mancata Comunicaz	2.500-7.500 1.000-3.000		
Rappresentante Territoriale Sicurezza	se nominato (sia in azienda che territoriale)			Mancata interazione	1.000-3.000		